

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 7/CDN** **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall' Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Angelo Perta, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzelotti, si è riunita il giorno 28 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(365) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N° 8924/1523 PF 09-10/SP/blr del 16.6.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 16 giugno 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:

- i Signori Igor Campedelli, Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, Marco Semprini, Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, entrambi per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 del C.G.S. e dall'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AC Cesena Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti;

### **Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Igor Campedelli e della Società AC Cesena, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Igor Campedelli e la Società AC Cesena, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni (quaranta), commutata nella pena pecuniaria di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell'ammenda di € 13.350,00 (Euro tredicimilatrecentocinquanta/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per il Sig. Igor Campedelli;
- ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00) alla Società AC Cesena Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento prosegue per il Sig. Marco Semprini.

All'odierna riunione è presente il rappresentante della Procura federale il quale chiede irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Marco Semprini,

La difesa del deferito, riportandosi alle memorie depositate, chiede il proscioglimento dello stesso.

La Commissione, rilevato che il Sig. Semprini, in virtù della documentazione versata in atti dalla difesa, rivestisse unicamente la qualifica di Segretario Generale e non anche quella civilistica di legale rappresentante della società sportiva, difettando peraltro la prova dell'espressa delega ad intrattenere rapporti con l'Agenzia delle Entrate o le banche ai fini del versamento delle imposte per cui è vertenza, dichiara di prosciogliere il deferito Semprini Marco.

**(341) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N°. 8377/1112 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).**

**(339) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N°. 8375/1111 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).**

### **Il deferimento**

Con distinti provvedimenti del 27 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:

- il Sig. Marco Semprini, Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15 del C.G.S. vigente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 16.10.2009 ed afferenti agli allenatori Tirloni Gian Maria Alessandro e Vavassori Giovanni;
- la Società AC Cesena Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante; La Commissione Disciplinare Nazionale, su richiesta delle parti, dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

### **Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Marco Semprini e della Società AC Cesena, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Marco Semprini e la Società AC Cesena, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Marco Semprini, sanzioni dell'inibizione di giorni 28 (ventotto) oltre all'ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 12 (dodici) di inibizione oltre all'ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 12 (dodici) e ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta/00) per il Sig. Marco Semprini;
- ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta/00) alla Società AC Cesena Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”

**(340) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 8310/1449 PF 09-10/SP/blp del 26.5.2010).**

Con provvedimento del 26 maggio, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:

- il Signori Roberto Benigni, per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 22 gennaio 2010, e segnatamente euro 60,00 in favore del calciatore Antonio Gaeta nonché le spese di procedura amministrativa per i costi amministrativi, il compenso del conciliatore e gli onorari e le spese dei componenti del Collegio Arbitrale.
- la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

**Il Patteggiamento**

All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Roberto Benigni e della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;  
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00) per il Sig. Roberto Benigni;
- ammenda di € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”

**(360) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 8928/1524 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).**

Con provvedimento del 16 giugno, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:

- il Signor Roberto Benigni, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII, delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.

**Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Roberto Benigni e della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 40 (quaranta), commutata nella sanzione dell'ammenda € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per il Sig. Roberto Benigni;
- ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”

\* \* \* \* \*

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente; dall' Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 28 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(303) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FOSCHINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e CASTELLARANO FC Srl - (nota N°. 7259/597 PF 09-10 AA/ac del 29.4.2010).**

**(311) • DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COPPOLA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Comprensorio Tanagro), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e SPAL LANCIANO - (nota N°. 7390/595 PF 09-10/AA/ac del 4.5.2010).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 29 aprile 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Antonio Foschini, calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4 delle

N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la ASD Il Senio mentre era ancora tesserato per la Società Ostuni Sport;

- Daniele Alberani, Presidente della Società ASD Il Senio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento del calciatore Antonio Foschini benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra Società;

- La Società ASD Il Senio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente;

- La Società Castellarano FC Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio calciatore;

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Con provvedimento del 4 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare:

- il Sig. Luigi Coppola, calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Comprensorio Tanagro, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la ASD Il Senio mentre era ancora tesserato per la Società Spal Lanciano;

- Daniele Alberani, Presidente della Società ASD Il Senio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento del calciatore Luigi Coppola, benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra Società;

- La Società ASD Il Senio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente;

- La Società Spal Lanciano, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio calciatore;

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione, su richiesta delle parti, dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

### **Il Patteggiamento**

All'inizio della riunione odierna viene depositata dal difensore del Sig. Daniele Alberani e della Società ASD Il Senio, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale esprime il proprio consenso.

In proposito, la Commissione adotta la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Daniele Alberani e la Società ASD Il Senio, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Daniele Alberani, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 1(uno); pena base per la Società ASD Il Senio, sanzione dell'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 300,00 (Euro trecento/00)"]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Daniele Alberani;
- ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) alla Società ASD Il Senio;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento prosegue per gli altri deferiti.

Alla riunione odierna, è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, il quale conclude per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il calciatore Sig. Antonio Foschini, la squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali;
- per il calciatore Sig. Luigi Coppola, la squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali;
- per la Società FC Castellarano Srl l'ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00).
- per la Società Spal Lanciano l'ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00).

Nessuno è comparso per le parti deferite.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la responsabilità delle parti deferite è pacifica e provata per tabulas, così come tra l'altro emerge incontrovertibilmente dalla nota del 7 settembre 2009, trasmessa alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D., che ha accertato che il calciatore Foschini era tesserato per la Società Castellarano dal 10 agosto 2007, e che pertanto la successiva richiesta di tesseramento inoltrata dal Presidente della Società Il Senio, con nota del 3 settembre 2009 veniva dichiarata nulla dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Emilia Romagna L.N.D., in quanto il calciatore in questione risultava non svincolato.

Per il comportamento del calciatore Foschini, ne consegue la responsabilità oggettiva della Società Castellarano FC Srl.

Dalla stessa relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince altresì la responsabilità delle altre parti deferite, così come tra l'altro emerge incontrovertibilmente dalla nota del 7 settembre 2009, trasmessa alla Procura federale dal Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D., che ha accertato che il calciatore Coppola era tesserato per la Società Spal Lanciano dal 27 settembre 2008, e che pertanto la

successiva richiesta di tesseramento inoltrata dal Presidente della Società ASD Il Senio, con nota del 28 agosto 2009 veniva dichiarata nulla dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Emilia Romagna L.N.D., in quanto il calciatore in questione risultava non svincolato.

Per i comportamenti negligenti del Sig. Luigi Coppola, ne consegue la responsabilità oggettiva della Società Spal Lanciano.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga le seguenti sanzioni:

- squalifica per 1 (una) giornata di gara ufficiale al calciatore Antonio Foschini e quella dell'ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) alla Società Castellarano FC Srl.
- la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara ufficiale al calciatore Luigi Coppola e l'ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) alla Società Spal Lanciano.

### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KEVIN PANDOLFI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD L'Oasi), GIUSEPPE SCOCCA (Presidente della Società ASD L'Oasi), ANTONIO SCOCCA (Dirigente della Società ASD L'Oasi), e della Società ASD L'OASI - (nota N°. 7739/1117 PF 09-10 GR/mg del 12.5.2010).**

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 12 maggio 2010 nei confronti

- del calciatore Kevin Pandolfi, tesserato della Società ASD L'Oasi;
- del Presidente Giuseppe Scocca della ASD L'Oasi;
- del Dirigente Antonio Scocca della ASD L'Oasi;
- della Società ASD L'Oasi;

per rispondere:

► il primo della violazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere partecipato a n. 32 gare nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 non avendo l'età prevista dalle norme federali per parteciparvi e comunque, per non essersi munito, compiuto il 15° anno, della prescritta autorizzazione;

► il secondo ed il terzo della violazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere consentito al giovane calciatore Kevin Pandolfi la partecipazione a n. 32 gare nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 non avendo l'età prevista dalle norme federali per parteciparvi e comunque, per non essersi tempestivamente attivati nell'inoltrare la prescritta richiesta di autorizzazione al compimento del 15° anno da parte del medesimo calciatore;

► la ASD L'Oasi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio calciatore e per il comportamento tenuto dal Presidente e dal dirigente della società stessa.

Ascoltati i rappresentanti della Procura Federale Avv. Dario Perugini e Avv. Lorenzo Giua i quali hanno concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Pandolfi squalifica di mesi 6 (sei), per il Presidente Scocca inibizione per anni 2 (due), per il dirigente Scocca inibizione di anni 2

(due), per la ASD L'Oasi 15 (quindici) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 (5 punti nel campionato nazionale e 10 punti nel campionato under 21) Ascoltato altresì il difensore dei soggetti deferiti il quale in via principale ha chiesto il rigetto del deferimento per erronea determinazione dei capi di imputazione, in via subordinata l'irrogazione di sanzioni minime in relazione all'esiguità della violazione contestata.

Ritenuto che la Procura Federale ha disposto il rinvio a giudizio per violazione dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F.

Considerato che tale norma attinente ai limiti di partecipazione dei calciatori alle gare prevede espressamente per la partecipazione del calciatore ad attività agonistica senza l'autorizzazione del Comitato Regionale l'applicazione della punizione sportiva prevista dall'art. 12, comma 5, C.G.S. (rectius art. 17, comma 5, C.G.S. nella versione vigente delle Carte Federali).

Valutato che detta punizione sportiva riguarda esclusivamente la perdita della gara, sanzione di esclusiva competenza del Giudice Sportivo.

Preso atto che nel deferimento disposto dalla Procura Federale non è stata contestata la violazione di nessun'altra norma attinente alla fattispecie in esame.

Rilevato che la difesa dei soggetti deferiti ha riguardato correttamente la contestata violazione dell'art. 34, comma 3, e non è pertanto possibile emettere alcuna pronuncia se non con riferimento a detta contestazione per non violare il diritto di difesa.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento.

Il Presidente della CDN  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Pubblicato in Roma il 28 luglio 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete